

**ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO APERTA A COLLABORATRICI E COLLABORATORI
DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO"**

15 DICEMBRE 2023 ORE 15,30

VERBALE

O.d.g.:

1. Festa di Natale in sede
2. Soggiorni 2024
3. Collaboratori
4. Attività creative
5. Varie ed eventuali

Consiglieri e Consigliere presenti:

- POLLASTRI GIORGIA (PRESIDENTE)
- FARAON VITTORIO (VICEPRESIDENTE)
- CASTAGNARO LUCIANA (VICEPRESIDENTE)
- BUSETTO IDA
- GAVAGNIN PASQUALE
- CASARO GABRIELLA
- GRASSETTI GIORGIO
- FAVARO GIANNI
- D'ISEPPI ALBERTO

Consiglieri e Consigliere assenti:

- BRUSEGAN DORINA
- PIETRANGELI RENATO

Collaboratrici e collaboratori presenti:

- RICCATO MARISA
- ROCCHETTA UMBERTO
- BOGNOLO ROBERTO
- MAZZUCATO SAVINA
- VECCHIATO ORNELLA
- SCANTAMBURLO ELISEO
- GIACOMIN GIAMPAOLO
- LONGO ROBERTA





Collaboratrici e collaboratori assenti:

- RUSCIANO MARIA GRAZIA
- CORONELLA NICOLA
- TOSSETTO MIRELLA
- CELEGHIN DANIELA

Alle ore 15,50 la Presidente constata il numero legale e dà inizio all'assemblea.

O.d.g. - Punto 1: FESTA DI NATALE IN SEDE

La Presidente parla della festa di Natale: propone di comprare le bustine di cioccolata, 150 bicchieri di cartone 15 lt. di latte, 50 pezzi di panettone e pandoro, spumante. Informa i presenti che saremo allietati dai canti del ns. coro.

La Presidente dice che lei non avrebbe voluto chiudere le iscrizioni alla festa in anticipo, per cui su richiesta della presidente stessa il direttivo propone di chiamare le persone che erano rimaste escluse e di inserirle. Viene data informazione che la festa dovrà terminare per le ore 17,30.

O.d.g. - Punto 2: SOGGIORNI

Per quanto riguarda il soggiorno montano viene accettato il preventivo che ci hanno inviato i 2 Hotel e viene quindi confermato di tornare nelle stesse strutture. Viene votato all'unanimità la scelta del primo turno: dal 1 al 15 settembre 2024 perché in loco ci saranno tante attività

Per il soggiorno marino la presidente informa di essersi interessata presso altri alberghi a Rimini e di aver trovato prezzi diversi ma nulla di conveniente per noi.

Giacomin propone dei bungalow nei camping. La presidente risponde che ora i campeggi sono chiusi e non si possono contattare in tempo utile. Viene votato di mantenere anche quest'anno gli stessi alberghi a Cervia e di cercare durante l'estate delle alternative valide per il 2025.

O.d.g. - Punto 2: COLLABORATORI/TRICI



La presidente propone di inserire fra i collaboratori la sig.ra Emanuela Ridolfi Pierazzo, su suggerimento del consigliere Grassetti, la quale potrebbe coprire il turno del lunedì mattina a partire da Gennaio 24.

Tutti i collaboratori sono tenuti ad occuparsi di tutto ciò che gli compete, compreso prendere le presenze dei soci che partecipano alle attività.

O.d.g.- Punto 6: VARIE ED EVENTUALI

Giacomin propone di avere il programma per il pranzo sociale già per il mese di giugno.

Le proposte suggerite dalla presidente per l'anno 2024

1. Festa della donna
2. Carnevale in sede
3. Pranzo sociale
4. Gite (almeno 3 gite)

Sono delegati a strutturare le gite : Gavagnin, Giacomin, Faraon, Grassetti, Castagnaro e Pollastri.

Giacomin propone di visitare l'isola della Giudecca e pranzare fuori, gita a Burano e poi Gita in Cadore.

BURRACO : da Gennaio i soci pagheranno oltre all'iscrizione 10 euro l'anno come quota per le spese inerenti al gioco (acquisto carte, pulizia dei copritavoli e quant'altro. Tutti d'accordo all'unanimità. Viene proposto di mettere le rotelle a tutti i tavoli.

Viene approvata la proposta di aumento della quota relativa alla ginnastica portandola a 25 euro (come già per lo yoga).

E' da stabilirsi la data di inizio iscrizioni per i soggiorni (si parla del 15 gennaio 24).

P.S. Nota importante: La presidente illustra il fatto che la Regione ci chiede altra documentazione: Atto Costitutivo – Statuto e la timbratura apposta dall' Agenzia delle Entrate.

Viene approvata all'unanimità in questa assemblea la modifica dello Statuto dell'Associazione Arcobaleno, come richiesto dalla Regione per l'iscrizione al RUNTS.

La riunione viene sciolta alle ore 18,00.

Reg. II 03/01/2024
Furo **ESSENTE**
Comitato al 2024, n. 23

IL FUNZIONARIO (F)
Mammola Rossi
Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amadori

La Presidente

Giorgio Pollastri



Associazione **ARCOBALENO**

Associazione di promozione sociale legge 383/2000

D.L. 3 luglio 2017 n. 117

STATUTO

Statuto approvato dal direttivo nella seduta di 15 Dicembre 2023
In attesa di poter riunire l'assemblea generale per la ratifica.

La Presidente



Associazione ARCOBALENO

Associazione di Promozione Sociale Legge 383/2000 aggiornata al D.L. 3 luglio 2017 n. 117



STATUTO

Art.1 **(Costituzione)**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia. l'Ente del Terzo Settore, denominato: Associazione di Promozione Sociale Arcobaleno con sede a Mestre-Venezia in via Sergio Gori n°8.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, è apartitica e non persegue fini di lucro e gli eventuali proventi derivanti dalle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 **(Finalità)**

L'associazione di promozione sociale esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella anziana, protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società, per favorire l'integrazione sociale delle persone ed intervenire nelle situazioni di emarginazione e di solitudine determinate da condizioni di natura sociale.



Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

lettera i) dell'art. 5 del D.LGs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) dell'art. 5 del D.LGs. 117/17: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- attività culturali quali iniziative volte a favorire attività ricreative, di sport amatoriale, turismo sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale, turistico.
- Favorire i rapporti tra generazioni promovendo attività che consentano scambi di idee e conoscenze tra le generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- Promuovere attività di formazione anche in favore degli operatori del volontariato;
- promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati;

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.LGS 117/17.

L'Ass. di Promozione Sociale Arcobaleno opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione all'associazione, presentata dagli interessati, è il direttivo con successiva convalida dell'assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annuale.

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.



ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.8

(volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea).

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



ART.10 **(Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente,
- organo di controllo (*organo eventuale.*)
- Organo di revisione legale dei conti (*organo eventuale.*)
- organo di revisione

Tutte le cariche sociali operano gratuitamente per l'associazione.

ART. 11 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.



ART. 13 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre **(tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento)**.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza **dei 2/3 dei soci** e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 (Organo di amministrazione o consiglio direttivo)

L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, è composto da numero dispari di 13 a un massimo di 15 persone membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge all'Assemblea; in particolare tra gli altri compiti:

- 1) amministra l'associazione,
- 2) attua le delibere dell'assemblea;
- 3) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- 4) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- 5) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- 6) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- 7) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, (registro unico nazionale del terzo settore)
- 8) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- 9) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.





ART. 18 **(Organo di Revisione dei Conti)**

Il revisore dei conti non deve far parte del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea con relazione scritta.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative; la quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo.
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Presidente che dispone ogni operazione finanziaria con la propria firma nei limiti dello statuto e dal regolamento interno dell'Associazione

ART. 20 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

ART. 22 **(Bilancio sociale)**



E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 26
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 27
Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



